

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REG_DECRETI
Prot: 0000038-28/01/2020-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e il
Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, relativo al regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;



ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ACQUISITO il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 12567 del 9 dicembre 2019;

ADOPTA

il seguente statuto:

Art. 1.

(Natura giuridica e sede)

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata "Agenzia", istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. L'Agenzia è regolata:

- a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;
- d) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non disciplinato dall'articolo 12, del citato decreto-legge n. 109 del 2018;
- e) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- f) dalle norme del presente Statuto;
- g) dal regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e dagli atti regolamentari emanati nell'esercizio della propria autonomia.

4. L'Agenzia ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova.

5. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, e al controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalità previste dalla legge.



6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2.
(Funzioni e attività)

1. L'Agenzia è composta da due distinte articolazioni competenti ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite. dal decreto-legge 109 del 2018, rispettivamente in materia di sicurezza delle ferrovie e in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa. L'Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e comunitario con il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto dei principi che ne regolano l'attività:

- a) con riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2019, e dal decreto legislativo n. 57 del 2019, e ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate, i compiti di autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE) 2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni, all'Agenzia o all'Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo;
- b) con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale anche transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, svolge i compiti previsti dall'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 109 del 2018 e, ove ricorrano i casi, irroga le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto delle prerogative delle amministrazioni o enti competenti.

2. L'Agenzia, nell'espletamento delle proprie attività, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con il Ministero vigilante e con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3.
(Organi dell'Agenzia)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono organi dell'Agenzia:

- a) Il Direttore;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.



Art. 4.
(Direttore)

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.

2. L'incarico di Direttore è conferito a un soggetto, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto legge n.109 del 2018, con le modalità di cui al medesimo articolo 12, comma 7, primo periodo. Il rapporto di lavoro del Direttore è disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi all'Area I della dirigenza – Funzioni centrali e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

4. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'incarico di Direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo e con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale. Se dipendente di pubblica amministrazione, il Direttore è collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del mandato.

5. Il Direttore svolge compiti di direzione, gestione, coordinamento e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi e direttive del Ministro vigilante.

In particolare, il Direttore:

- a) predispone e sottopone alla firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 5;
- b) adotta i programmi per dare attuazione agli obiettivi istituzionali e agli indirizzi del Ministro vigilante nonché alla convenzione di cui all'articolo 10, comma 5, stabilendo i conseguenti indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia;
- c) definisce l'articolazione delle strutture dell'Agenzia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Statuto e dal regolamento di amministrazione, nonché dall'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge n.109 del 2018;
- d) sentito il Comitato direttivo, conferisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni e delle previsioni della contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del regolamento di amministrazione, gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia stessa;
- e) propone al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti la nomina dei dirigenti generali, previsti dall'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 109 del 2018;
- f) individua le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
- g) sovrintende alle attività di tutti gli uffici e unità operative, assicurandone il coordinamento;
- h) convoca e presiede il Comitato direttivo;
- i) sottopone all'esame del Comitato Direttivo il bilancio di previsione e rendiconto, lo statuto, il regolamento di amministrazione e gli atti che regolano il funzionamento dell'Agenzia e l'organizzazione della stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie;



- l) adotta, sentito il Comitato Direttivo, gli atti regolamentari interni per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia stessa e nel rispetto del regolamento di amministrazione;
- m) può attribuire, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, specifiche funzioni ai Dirigenti generali e specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti, previa valutazione da parte del Comitato Direttivo;
- n) nomina un vicedirettore che lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ai sensi del comma 7;
- o) promuove e mantiene relazioni con i competenti organi dell'Unione europea per questioni attinenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia;
- p) presta la necessaria collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio del potere di vigilanza.

6. L'incarico di Direttore cessa nei seguenti casi:

- a) decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- b) in caso di risoluzione consensuale del rapporto.

7. Qualora ricorrano presupposti per la revoca dell'incarico del Direttore, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Ministro comunica le cause e le motivazioni al Direttore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale provvedere a fornire eventuali controdeduzioni che, qualora presentate, sono valutate dal Ministro vigilante, ferma restando la possibilità di procedere comunque alla proposta di revoca dell'incarico; decorso questo termine senza che il Direttore abbia ottemperato, il Ministro propone la revoca dell'incarico del Direttore disposta, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica;

8. In caso di assenza dal servizio o in caso di impedimento temporaneo le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia sono esercitate dal vicedirettore nominato dal Direttore dell'Agenzia tra i dirigenti dell'Agenzia, titolari di incarico dirigenziale di livello generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento di nomina è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

(Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è nominato, per la durata di tre anni, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di genere ed imparzialità, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n.109 del 2018 ed è composto da quattro membri e dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 53, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, i componenti del Comitato Direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese nei settori in cui opera l'Agenzia, né possono svolgere qualsiasi altra attività professionale in conflitto di interessi con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.



3. Con le medesime modalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n.109 del 2018, si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. L'incarico dei componenti subentrati per sostituzione termina alla data fissata per la cessazione dell'incarico del componente sostituito.

4. Il Comitato Direttivo svolge le funzioni ad esso assegnate dal presente Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite. In particolare, il Comitato Direttivo provvede a:

- a) deliberare in merito allo Statuto dell'Agenzia ed al Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia, ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, commi 8 e 9, del decreto-legge n.109 del 2018. Con le stesse modalità il Comitato Direttivo delibera le modifiche allo statuto e al regolamento che si rendono necessarie anche in relazione al cambiamento delle esigenze e del quadro legislativo di riferimento;
- b) emanare le delibere per la definizione delle norme in materia di sicurezza;
- c) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Agenzia;
- d) deliberare i programmi per le attività di autorizzazione e certificazione;
- e) effettuare la valutazione degli atti sottoposti dal Direttore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettere d) e j).

5. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Direttore almeno una volta ogni tre mesi e, in ogni caso, su proposta di almeno due dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, ad esclusione delle deliberazioni sullo Statuto per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno, è inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima. In mancanza dell'avviso di convocazione o di trasmissione dello stesso oltre i termini previsti dal primo periodo, il Comitato Direttivo si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta la totalità dei suoi componenti e procede alla trattazione dell'ordine del giorno se nessuno si oppone. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Direttore.

8. Le sedute del Comitato Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.



Art. 6.
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n.109 del 2018, sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con designazione di un componente da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si provvede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati dall'incarico. In caso di anticipata cessazione, la durata dell'incarico conferito al sostituto coincide con quella residua dell'incarico conferito al componente sostituito.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia, esercitando i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabili. In particolare:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei regolamenti dell'Agenzia e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Agenzia e sul suo concreto funzionamento;
- c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni sociali e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo le disposizioni di legge;
- h) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
- i) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti e al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile;
- l) esprime, su richiesta del Direttore, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Agenzia.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre, ovvero anche su richiesta di uno dei componenti, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 7, primo periodo.

5. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

6. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del presente Statuto.

7. Le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.



Art. 7
(Regolamento di contabilità)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge n.109 del 2018, l'Agenzia adotta il proprio regolamento di contabilità finanziaria, con il quale sono disciplinate le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale, l'applicazione dell'armonizzazione contabile e l'attività negoziale dell'Agenzia.

Art.8.
(Personale)

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, e tutte le altre disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato da contratti collettivi e individuali, tenuto conto della specificità delle professionalità che possono essere utilizzate.

3. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, in applicazione degli istituti previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal CCNL Funzioni Centrali.

Art.9.
(Patrimonio ed entrate)

1. Fermo quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, il patrimonio dell'Agenzia è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.

2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dalle risorse di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Art. 10.
(Indirizzo e vigilanza)

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto previsto dal del decreto-legge n.109 del 2019 e fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2019. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 compete, altresì, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione dei piani pluriennali di investimento, nonché dei bilanci di previsione e dei rendiconti.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Agenzia trasmette periodicamente al Ministero vigilante i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti; sono, altresì, inviati dal Direttore dell'Agenzia al Ministero vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze i piani pluriennali di investimento, nonché i bilanci di previsione e i rendiconti, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

3. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli obiettivi attribuiti all'Agenzia, i risultati, l'entità e le modalità



dei finanziamenti da accordare all'Agenzia, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare al Ministero vigilante la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse e quanto previsto. La convenzione ha durata triennale ed è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 11.

(Regolamento di Amministrazione)

1. Il Regolamento di Amministrazione è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n.109 del 2018, nel rispetto delle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



Il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro per la pubblica amministrazione

